

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4429-A**

## **RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)**

**(RELATORE ASCIUTTI)**

**Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 2000**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  
in materia di reclutamento del personale docente nei Conserva-  
tori di musica

**d'iniziativa dei senatori BISCARDI, ASCIUTTI, BRUNO GANERI,  
RESCAGLIO, BRIGNONE, NAVA e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2000**

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	7
Testo del disegno di legge . . . . .	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea discende da un ordine del giorno (n. 0/2881-B/1/7) presentato alla Commissione istruzione durante la quarta ed ultima lettura (svoltasi in sede deliberante) del disegno di legge di riforma delle Accademie e dei Conservatori (atto Senato n. 2881-B, poi divenuto la legge 21 dicembre 1999, n. 508) dal relatore su quel provvedimento. Tale ordine del giorno, accolto dal Governo e su cui si era registrato un ampio consenso, era volto a chiarire un'oscurità del testo relativa alle modalità di reclutamento del personale docente delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale che, per l'urgenza di approvare definitivamente la riforma evitando un ulteriore esame presso la Camera dei deputati, non fu possibile modificare testualmente. In effetti, il comma 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999 - prevedendo che per la copertura dei posti in organico si facesse ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative sulla scuola, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - si prestava ad un'interpretazione capziosa (senz'altro non corrispondente alla volontà del legislatore) secondo cui si dovesse fare ricorso solo alle graduatorie permanenti dei cosiddetti «precari» e non anche, nella misura del 50 per cento, a quelle concorsuali. In altre parole, vi era il rischio che - per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale - non trovasse applicazione quel «doppio canale» di reclutamento che la legge n. 124 del 1999 aveva ribadito essere il metodo generale per l'immissione in ruolo del personale docente nella scuola. Stante l'impraticabilità di una modifica te-

stuale di tale disposizione, nella Commissione istruzione fu pertanto presentato il summenzionato ordine del giorno, che impegnava appunto il Governo «a rispettare il doppio canale di reclutamento, attingendo per l'immissione in ruolo parallelamente dalle graduatorie concorsuali e dalle graduatorie nazionali permanenti», ordine del giorno che il rappresentante del Governo non ebbe difficoltà ad accogliere.

Poiché tuttavia tale atto di indirizzo non apparve in prosieguo di tempo sufficiente a garantire la corretta interpretazione della volontà del legislatore, si è imposto un intervento di rango legislativo, tempestivamente approntato dai senatori Biscardi ed altri con l'atto Senato n. 4429.

L'esame da parte della Commissione è iniziato il 3 febbraio scorso e, dopo una serie di rinvii dovuti da una parte ai molteplici impegni della Commissione stessa (relativi ai diversi profili di sua competenza) e, dall'altra, all'intento di raggiungere un'intesa unitaria, si è concluso il 9 maggio con l'approvazione di alcuni significativi emendamenti.

In particolare, è stato approvato un emendamento del relatore (peraltro identico ad un altro presentato dal senatore Biscardi, primo firmatario del provvedimento) volto ad explicitare in maniera inequivoca la volontà di applicare il doppio canale di reclutamento al personale docente delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Tale emendamento conferma altresì l'abrogazione (da talune parti posta in discussione) dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e detta una disciplina puntuale delle modalità di redazione delle graduatorie al fine di evitare i margini di di-

screzionalità connessi ad un eventuale deferimento di tale aspetto ad atti di normazione secondaria.

Con ulteriori emendamenti sono state inserite altre disposizioni volte a completare o chiarire quanto previsto nella più volte citata legge n. 508 del 1999, di riforma delle Accademie e Conservatori. In particolare, si modifica, all'articolo 2, il comma 9, per assicurare dal 1999, più sollecita applicazione alla legge di riforma. L'articolo 2 del testo che si propone all'Assemblea, poi, reca una norma necessaria a coordinare le competenze delle province in materia di edilizia scolastica

con la nuova collocazione istituzionale delle Accademie e dei Conservatori derivante dalla riforma, evitando l'insorgere di problemi di gestione finanziaria durante la inevitabile fase transitoria.

In considerazione dell'ampio consenso registrato nel dibattito in Commissione, raccomando vivamente all'Assemblea una sollecita approvazione del presente disegno di legge, al fine di porre termine ad una quanto mai inopportuna fase di incertezza normativa.

ASCIUTTI, *relatore*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul disegno di legge**

15 febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su emendamenti**

8 marzo 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, salvo che sull'emendamento 1.0.1 sul quale esprime parere contrario, trattandosi di una previsione che incide su una materia affidata dalla postestà regolamentare del Governo. Quanto all'emendamento 1.0.3, osserva l'improprietà del riferimento al «perseguimento delle finalità»; alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, possono essere delegate, non «il perseguimento delle finalità», ma le competenze di cui alla legge n. 508 del 1999, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione, in conformità con quanto previsto dagli statuti speciali.

**su ulteriori emendamenti**

14 marzo 2000

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito al disegno di legge, esprime un parere non ostativo salvo che sull'emendamento 1.0.11 sul quale formula un parere contrario, trattandosi di una previsione che incide su una materia affidata alla potestà regolamentare del Governo e dunque non conforme con il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

**su ulteriori emendamenti**

18 aprile 2000

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere contrario sull'emendamento 1.0.21 mentre, con riferimento all'emendamento 1.0.20, formula un parere favorevole a condizione che venga eliminato il puntuale riferimento agli istituti di Firenze, Milano, Montagnana, Palermo e Udine, ritenendo più opportuno che la disposizione proposta abbia un carattere generale, riferita a tutti gli educandi femminili dello Stato.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORANDO)

**sul disegno di legge**

1° febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che la cadenza annuale della copertura dei posti disponibili in organico potrebbe irrigidire il meccanismo delle immissioni in ruolo e la relativa spesa.

(Estensore: CADDEO)

**su emendamenti**

29 febbraio 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.2 e 1.3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla specificazione che la copertura dei posti in organico deve avvenire comunque nell'ambito delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

(Estensore: CADDEO)

**su ulteriori emendamenti**

14 marzo 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.11, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.12 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del rinvio all'articolo 51 della legge n. 449 del 1997 con il rinvio al rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego; il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.13 e 1.14 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione al comma 1 della parola «tutti» e all'inserimento del rinvio alle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego per la copertura dei posti in organico.

(Estensore: CADDEO)

**su ulteriori emendamenti**

3 aprile 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, osservando sull'emendamento 1.0.20 che deve essere attuato nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego e ad eccezione che sull'emendamento 1.0.21, per il quale il parere è contrario.

## DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BISCARDI ED ALTRI

Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica

## Art. 1.

1. **Al comma 6** dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico **che si rendono** annualmente disponibili si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali **permanenti** di cui all'articolo 270 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **fino all'esaurimento delle stesse e fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie»;**

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo quanto stabilito nel se-

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di reclutamento del personale docente **nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e norme sull'edilizia per le istituzioni stesse**

## Art. 1.

1. **All'articolo 2** della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 6**, il secondo periodo è **sostituito** dai seguenti: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, **a partire dall'anno accademico 2000/2001, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417**, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico **delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado**, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b)**, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini

(Segue: *Disegno di legge*)

condo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie concorsuali e nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell'articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica, artistica e culturale, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria.»;

*b)* al comma 6, terzo periodo, è soppressa in fine la parola: «nazionali»;

*c)* al comma 9, sono soppresse le parole: «e con la presente legge».

## Art. 2.

1. Per l'anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio

(Segue: *Disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.**

**2. A decorrere dall'anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all'articolo 1 della citata legge n. 508 del 1999, determinate nella misura prevista dal decreto del Ministro delle finanze del 26 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1998, n. 82, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

